

C. Il Comitato Cantonale

Art. 18 – Composizione

Il Comitato Cantonale è composto:

1. da 20 membri eletti ogni 4 anni mediante scrutinio per scheda dal Congresso ordinario o, per giustificati motivi, dal Congresso straordinario su proposta delle Sezioni;
2. dai presidenti regionali o, in loro assenza, dai sostituti e dai delegati sezionali, ritenuto che ogni Sezione ha diritto a 1 delegato ogni 50 iscritti o frazione di questo numero;
3. dalla Direzione;
4. dal Gruppo parlamentare;
5. dai delegati all'assemblea dei delegati del PSS;
6. da una delegata della Sezione ticinese delle Donne Socialiste e da una/un delegata/o della Sezione ticinese della Gioventù Socialista.

Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri organi del partito ad eccezione del Congresso.

Art. 19 – Subingresso

1. Ai membri del Comitato Cantonale eletti dal Congresso che, successivamente alla loro elezione, assumono tale carica in virtù delle lettere b-e di cui all'art. 18 cpv. 1 subentrano direttamente i candidati al Comitato Cantonale sino a quel momento esclusi che hanno ottenuto più voti al Congresso.
2. (..)

Art. 20 – Ufficio presidenziale

1. Il Comitato Cantonale designa un proprio presidente, un vicepresidente e un segretario che compongono l'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale.
2. Essi restano in carica sino al prossimo Congresso ordinario.
3. Il presidente del Comitato Cantonale, o in sua vece il vicepresidente, dirige le sedute di questo organo mentre il segretario ne tiene il verbale.
4. L'Ufficio presidenziale decide sull'apertura delle sedute ai mezzi di informazione.

Art. 21 – Frequenza

1. Il Comitato Cantonale si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta l'Ufficio presidenziale lo ritenga necessario ma almeno tre volte l'anno.
2. Esso si riunisce in seduta straordinaria se almeno 20 membri ne fanno richiesta per iscritto all'Ufficio presidenziale con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 22 – Convocazione

1. L'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale, d'intesa con la Direzione, prepara e convoca le sedute del Comitato Cantonale e ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le convocazioni, salvo giustificati motivi, sono ricevute dai membri con almeno sette giorni d'anticipo.

Art. 23 – Svolgimento delle sedute

Durante le sue sedute, il Comitato Cantonale:

1. approva il verbale della seduta precedente;
2. dà mandato alla Direzione di prendere posizione su proposte o mozioni presentate dai del Comitato Cantonale seduta stante;
3. decide sugli oggetti all'ordine del giorno;
4. si esprime sugli "Eventuali" con solo carattere consultivo.

Le proposte o mozioni presentate dai membri al Comitato Cantonale devono essere messe all'ordine del giorno e in votazione in occasione di una prossima seduta.

Art. 24 – Deliberazioni

1. Il Comitato Cantonale può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
2. Per ragioni di urgenza nuovi oggetti possono essere inseriti all'ordine del giorno solo con il consenso della maggioranza dei due terzi dei votanti.
3. Il Comitato Cantonale delibera validamente alla maggioranza semplice dei voti espressi.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto, esse avvengono a scrutinio segreto.
5. In caso di parità di voti l'oggetto è ritenuto respinto.

6. Alle riunioni del Comitato Cantonale gli iscritti al PS non membri di quest'organo ed i simpatizzanti hanno diritto di parola e diritto di voto consultivo. Essi non partecipano alle votazioni ufficiali.
7. Alle elezioni e designazioni si applicano per analogia i disposti degli artt. 12-14 del presente statuto.

Art. 25 – Referendum

1. Alle risoluzioni del Comitato Cantonale, escluse nomine e designazioni, è applicabile per analogia la procedura di referendum di cui all'art. 16 del presente statuto.
2. Il Comitato Cantonale può decidere, alla maggioranza assoluta dei suoi membri, di sottoporre a referendum le decisioni di sua competenza escluse nomine e designazioni.

Art. 26 – Compiti

I compiti del Comitato Cantonale sono:

1. l'elezione ogni 4 anni dei vicepresidenti del PS e di 5-7 membri di Direzione;
2. l'elezione ogni 4 anni dell'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale;
3. l'elezione ogni 4 anni della Commissione di Revisione;
4. la ratifica dei presidenti regionali designati dalle assemblee regionali;
5. l'elezione ogni anno dei rappresentanti del PS negli organi del PSS;
6. il preavviso al Congresso di tutte le proposte di candidature per le elezioni cantonali e federali e la designazione delle candidature alle cariche pubbliche cantonali e federali non di competenza del Congresso;
7. l'istituzione di commissioni permanenti;
8. la convocazione del Congresso;
9. l'esecuzione delle decisioni e l'approvazione del verbale delle deliberazioni del Congresso;
10. le decisioni sul lancio di iniziative popolari e referendum cantonali e federali. In casi urgenti, sui referendum cantonali decide la Direzione;
11. la modifica del programma del partito, la formulazione di proposte e la decisione su altri oggetti di ordine politico, programmatico, organizzativo, statutario e finanziario, nonché il rinvio e la formulazione di preavvisi all'indirizzo del Congresso;
12. l'approvazione annuale dei rapporti di attività, dei conti di gestione e dei rapporti della Commissione di revisione;
13. la vigilanza sull'attività della Direzione e delle commissioni permanenti;
14. la determinazione dei circondari territoriali delle regioni;

15. il preavviso sulle alleanze con altre forze politiche in vista delle elezioni cantonali e federali all'indirizzo del Congresso;
 16. l'adozione delle indicazioni di voto per le consultazioni cantonali e federali;
 17. l'adozione del regolamento sul tesseramento, la determinazione dell'importo delle quote di iscrizione ordinarie e straordinarie, dei criteri per il finanziamento individuale e degli altri contributi.
2. Su tutti gli oggetti di cui al capoverso 1, esclusa la nomina e il controllo della Direzione, la Direzione formula al Comitato Cantonale il suo preavviso.